



# COMUNE DI ORRIA

(Provincia di Salerno)

C.f. 84000910657 - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA) Tel. 0974993006

Mail: ufficio.tecnico@comune.orria.sa.it pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it

Prot.n. 1055 del 05.03.2025

## ORDINANZA n.9 del 05.03.2025

**Oggetto: Interventi di taglio piante e rami pericolanti, instabili o che si protendono sulle strade pubbliche**

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** Con nota n. 6/7/2025 di protocollo del 17.01.2025 e successiva nota n. 6/7-2/2025 del 25.01.2025 il raggruppamento carabinieri parco – Nucleo Carabinieri Parco Stio (SA) ha segnalato la presenza di alberi pericolanti lungo la viabilità provinciale che interessa questo comune evidenziando pericolo per l'incolumità pubblica di cose e/o persone

**RAVVISATA** la necessità che i proprietari dei fondi confinanti con la viabilità di pubblico transito provinciale 47-56-264 provvedano al taglio e alla asportazione radicale della vegetazione entro una fascia minima di tre metri in ossequio agli obblighi di cui all'art. 29 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, ed anche della regimazione delle acque in modo da evitare allagamenti o deflussi a getto sulla pubblica strada;

### VISTI:

- l'articolo 50 del D. L267/2000;
- il D. Lgs n. 285/1992: "Nuovo codice della strada" con particolare riferimento all'art. 29 che sanziona amministrativamente gli inadempimenti con una pena pecuniaria e con l'obbligo di ripristino ed alla rimozione;

### ORDINA

a tutti i proprietari degli appezzamenti e dei fondi latitanti e confinanti con la viabilità di pubblico transito nell'intero territorio del comune di Orria, a tutela dell'incolumità pubblica e della viabilità, di provvedere - con l'assoluta urgenza e comunque entro oltre 15 giorni dalla data del presente atto- all'esecuzione degli interventi di:

- asportazione delle ramaglie laterali,
- alla potatura ordinaria e straordinaria, nonché al taglio e alla asportazione degli alberi di alto fusto e delle relative ramaglie sottostanti e sovrastanti la strada, entro una fascia minima di 3,00 metri dall'estremità laterale del sedime viabile, fatta salvo l'abbattimento di piante in precarie condizioni statiche presenti anche al di fuori della fascia di cui in parola, attraverso la verifica di un professionista "agronomo", unico titolato alla valutazione dell'intervento da adottare;
- al taglio e alla asportazione di rovi e siepi entro una fascia minima di 1,50 metri dall'estremità laterale del sedime viabile;
- al fine di provvedere ad eliminare la situazione di pericolo ai fruitori della pubblica viabilità e garantire e tutelare la sicurezza stradale ad ottemperare alla corretta regimazione delle acque scolanti dai fondi al fine di evitare allagamenti e dissesti alla viabilità pubblica;

### AVVERTE

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione

pecuniaria prevista;

- che l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in merito alle competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini così recita: "2. qualora per effetto di intemperie o di qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile...omissis ....."";
- che l'articolo 896 - Recisione di rami protesi e di radici del Codice Civile, così recita "Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali..... omissis....";
- che vige il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusa, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- che la presente ordinanza non esonera i proprietari dei terreni e aree confinanti con edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, sui quali insistono alberature o piante, a richiedere le necessarie autorizzazioni di cui ai regolamenti e norme vigenti in materia e quindi non è di per sé titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto dalla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali sanzioni penali, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Si ricorda che è possibile richiedere al **Nucleo Carabinieri parco Stio (SA)** eventuali informazioni.

Scaduto il termine suddetto, nel caso in cui non fosse stato eseguito quanto ordinato, con le tempistiche indicate, il Comune di Orria (SA) provvederà direttamente all'intervento, con priorità alle situazioni di maggior rischio, addebitando le relative spese alle proprietà frontiste.

#### DISPONE

- ✓ che ai trasgressori vengano applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge secondo il principio di specialità ex art. 9 legge 24/11/1981, n. 689;;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio-on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e tramite pubblica affissione;
- ✓ di trasmettere copia della presente ordinanza a:
  - **NUCLEO CARABINIERI FORESTALI DI STIO (SA)**
  - **COMANDO POLIZIA LOCALE** Orria;
  - **CARABINIERI COMANDO STAZIONE** di Gioi;
  - **SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO** di Salerno

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Prof. Agostino Astore

